



De Belvis, E., *Il diritto dell'adottato di conoscere le proprie origini biologiche*, in «Famiglia e diritto», a. 24., n. 10 (ott. 2017), p. 935-943.

L'esperienza e le ricerche degli ultimi anni relativi all'adozione hanno chiaramente evidenziato l'importanza per ogni individuo di essere messo in condizione di conoscere e comprendere la propria storia personale in ogni sua tappa e mantenere, così, un senso di continuità e integrità interna. Questo cambiamento culturale ha trovato un evidente riconoscimento nella legge 149/2001 che ha sancito sia il diritto del minore adottato di essere informato della sua condizione di figlio adottivo, sia la possibilità che lo stesso, raggiunti i 25 anni di età, si rivolga al tribunale per i minorenni per avere accesso al suo fascicolo e conoscere le informazioni relative alla sua storia pre adottiva.

In anni più recenti un'ulteriore spinta ai percorsi di ricerca delle origini è venuta dal progressivo aumento dell'età dei bambini adottati (6,1 anni nel 2011 l'età media nelle adozioni internazionali, con oltre il 10% di minori superiori ai 10 anni) e dall'avvento dei social network che hanno reso più facile il recupero delle informazioni e la possibilità di rintracciare i familiari biologici. Allo stesso tempo tali opportunità hanno causato anche un incremento del fenomeno inverso, vale a dire della ricerca del figlio adottivo da parte dei suoi genitori biologici e/o di altri componenti della famiglia di nascita.

Secondo le più recenti ricerche di ambito sociale in materia, nonché in base alla più recente giurisprudenza, il diritto di conoscere le proprie origini genetiche viene riconosciuto in capo al figlio poiché l'identità psicologica e sociale, costruita negli anni con il contributo di chi genitore è in forza d'una scelta d'affetto, sconta pur sempre un limite di incompletezza a colmare il quale può valere solo la conoscenza di coloro ai quali lo lega un nesso di derivazione sotto il profilo biologico.

A questo orientamento, a indirizzare le recenti prassi, va aggiunta l'applicazione del principio, espresso in particolare dalla giurisprudenza amministrativa, secondo il quale la morte affievolisce il diritto alla riservatezza rispetto ai diritti concorrenti dei vivi.

Secondo l'autore il parto anonimo è diretto a tutelare nell'attualità gli effetti giuridici – che a suo giudizio rimangono persistenti nel tempo – che discendono dall'esercizio di un diritto strumentale alla tutela del bene della vita. Non si potrebbe quindi qualificare l'interesse della madre come un qualsiasi diritto alla riservatezza, come negli ultimi anni ha teso a ridurlo la Corte costituzionale e concepirlo addirittura come suscettibile di estinguersi alla morte del titolare.

Per questo motivo l'autore conclude nel senso che, poiché il diritto al parto anonimo tutela il diritto alla vita, l'attuale legislatore, anche ove intendesse procedere a una sua nuova e diversa valutazione, deve tener presente che l'interesse tutelato, sebbene in passato al momento del parto, è un interesse di primaria importanza.